



EMENDAMENTO ART. 8, LETT. N) E LETT. O) (“MODIFICHE ALL’ART. 7 DELLA L.R. 33/2009”)

L’art. 8, lett. n) e lett. o) (FORMULAZIONE ATTUALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE)

n) il comma 18 è sostituito dal seguente:

“ 18. La Regione, nell’ambito di un piano di riordino complessivo della rete d’offerta del territorio della Città metropolitana di Milano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche al Titolo I° e al Titolo VII° della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, istituisce nuove aziende ospedaliere (AO) secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.”;

o) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

“18 bis. Entro trentasei mesi dall’avvenuta istituzione delle aziende ospedaliere di cui al comma 18, la Regione valuta l’istituzione di nuove aziende ospedaliere sul resto del territorio lombardo, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente”.

L’art. 8, lett. n) e lett. o) (EMENDAMENTO)

n) il comma 18 è sostituito dal seguente:

*“ 18. La Regione, **nell’ambito di un piano di riordino complessivo della rete d’offerta dell’intero territorio lombardo**, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche al Titolo I° e al Titolo VII° della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, **può istituire** nuove aziende ospedaliere (AO) secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.”;*

Viene eliminato il seguente comma 18 bis:

“18 bis. Entro trentasei mesi dall’avvenuta istituzione delle aziende ospedaliere di cui al comma 18, la Regione valuta l’istituzione di nuove aziende ospedaliere sul resto del territorio lombardo, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente”.